

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

ART. 2

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Le modalità e il programma di tali prove vengono indicati nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da 5 professori di ruolo designati dal Consiglio della scuola.

ART. 3

Sono organi della scuola il Direttore e il Consiglio della scuola.

ART. 4

Il Direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In mancanza la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il Direttore è eletto dal Consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il Consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di corso di laurea.

Il Direttore promuove la stipula di convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Il Direttore dura in carica 4 anni accademici ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

ART. 5

Il Consiglio della scuola è formato ai sensi dell'art. 27, terzo comma dello statuto.

ART. 6

Il Consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i Consigli degli istituti interessati e delle facoltà, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

ART. 7

Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal Consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

ART. 8

Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica

ART. 9

Presso la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" è istituita la scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica.

La scuola si propone di formare:

- a) personale dirigente ed insegnante per scuole professionali per infermiere, per assistenti sanitarie visitatrici, per ostetriche, per vigilatrici d'infanzia;
- b) personale dirigente di servizi infermieristici ospedalieri e di sanità pubblica.

ART. 10

Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica ha la durata di 2 anni.

ART. 11

La scuola speciale si suddivide in 3 sezioni.

- a) pedagogica, per la formazione di personale infermieristico insegnante e di direttrici di scuole per:
 - infermieri professionali e assistenti sanitarie visitatrici;
 - ostetriche;
 - vigilatrici dell'infanzia;
 - infermiere ed infermieri generici;
- b) amministrativa, per i servizi assistenziali, per la formazione di personale infermieristico, dirigenti di servizi assistenziali (ospedalieri, ambulatoriali, mutualistici ecc.);
- c) amministrativa, per i servizi medico-sociali, per la formazione di personale dirigente di servizi di sanità pubblica.

ART. 12

Per essere ammessi alla scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica, i candidati devono essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per l'ammissione ai corsi universitari.

I candidati, inoltre, debbono possedere il diploma di infermiere/a professionale oppure quello di vigilatrice d'infanzia o altro equipollente.

ART. 13

L'ammissione alla scuola è regolata dalle previsioni degli artt. 1 e 2 del presente regolamento.

Il numero massimo dei posti annualmente disponibili è fissato in 30 complessivamente per le 3 sezioni e per ciascun anno di corso.

ART. 14

Il Direttore della scuola speciale nomina un'infermiera altamente qualificata, la quale viene preposta alla preparazione specifica teorico-pratica degli allievi.

ART. 15

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno

a) insegnamenti fondamentali comuni a tutte e 3 le sezioni

Deontologia professionale
Elementi di microbiologia e igiene
Elementi di pubblica amministrazione
Filosofia morale
Pedagogia
Psicologia
Sociologia
Statistica
Storia dell'assistenza infermieristica
Tecnica infermieristica
Esposizione della dottrina e della morale cattolica

b) insegnamenti complementari comuni a tutte e 3 le sezioni

Elementi di anatomia e fisiologia
Elementi di biologia
Elementi di chimica biologica

Inoltre gli allievi sono tenuti ad effettuare i seguenti tirocini:

- Sezione pedagogica: esercizi didattici preparatori; insegnamento clinico; guida educativa di allievi infermieri;
- Sezione amministrativa per servizi assistenziali: esercitazioni nel servizio ospedaliero;
- Sezione amministrativa per i servizi medico-sociali: esercitazioni nei servizi di sanità pubblica;

2° Anno:

a) insegnamenti fondamentali comuni a tutte e 3 le sezioni

Elementi di diritto costituzionale
Elementi di diritto del lavoro
Elementi di legislazione sanitaria
Elementi di patologia medica e chirurgica
Igiene e tecnica ospedaliera
Organizzazione delle associazioni professionali infermieristiche nazionali e internazionali
Organizzazione di scuole per infermiere in Italia e all'estero
Pedagogia applicata alla professione
Principi di amministrazione pubblica applicati all'assistenza infermieristica
Psicologia applicata alla professione
Sociologia

Esposizione della dottrina e della morale cattolica

b) insegnamenti complementari

Elementi di farmacologia e terapia clinica

Elementi di radiologia

Inoltre gli allievi sono tenuti ad effettuare i seguenti tirocini:

- Sezione pedagogica: esercitazioni didattiche; organizzazione e funzionamento delle scuole; visite documentative;
- Sezione amministrativa per i servizi assistenziali: esercitazioni nei servizi ospedalieri; visite documentative;
- Sezione amministrativa per i servizi medico-sociali: esercitazioni nei servizi di sanità pubblica; visite documentative.

ART. 16

Per ottenere l'ammissione al secondo anno occorre aver frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno un insegnamento complementare del primo anno ed aver compiuto con esito positivo i prescritti tirocini.

Per ottenere l'ammissione agli esami finali di diploma è necessario aver frequentato i corsi del secondo anno e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno un complementare del medesimo anno ed aver compiuto i tirocini prescritti con esito favorevole.

ART. 17

L'esame per il conseguimento del diploma di Dirigente dell'assistenza infermieristica, secondo le varie sezioni della scuola, consiste nella discussione di un elaborato scritto, preventivamente assegnato dal Direttore della scuola.

ART. 18

Le commissioni giudicatrici per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", su designazione del Consiglio di facoltà e proposta del Direttore della scuola.

Le commissioni sono composte:

- a) per gli esami di profitto: dal professore ufficiale della materia, che presiede la commissione, e da 2 professori di insegnamenti affini. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti;

- b) per gli esami di diploma: dal Direttore della scuola, che presiede la commissione, da 3 professori e dall'infermiera responsabile della preparazione specifica. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici

ART. 19

Presso la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" è istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici.

La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per l'esercizio della professione di tecnico cosmetologo.

La scuola rilascia il diploma di tecnico cosmetologo.

ART. 20

La scuola ha la durata di 3 anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in 15 studenti per ciascun anno di corso, per un totale di 45 studenti.

ART. 21

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio della scuola provvede la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli".

ART. 22

L'accesso alla scuola è regolato dagli artt. 1 e 2 del presente regolamento.

ART. 23

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno

Anatomia e istologia generale e della cute
Chimica, biochimica e biochimica clinica (*)
Chimica dei prodotti cosmetici
Fisica (*)

Microbiologia e microbiologia clinica (*)

2° Anno

Cosmetologia applicata
Dermatologia estetica
Etica medica (*)
Farmacologia e tossicologia cosmetologica
Fisioterapia dermatologica
Massoterapia
Nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi
Nozioni di patologia dermatologica

3° Anno

Controllo di qualità microbiologico e tossicologico
Cosmetologia applicata correttiva e decorativa
Legislazione cosmetica
Nozioni di chirurgia estetica
Nozioni di dermatologia correttiva
Tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, va effettuato entro il primo biennio.

ART. 24

Durante i 3 anni di corso è richiesta la frequenza in:

- laboratorio di chimica;
- laboratorio di fisica;
- laboratorio di cosmetologia;
- ambulatori di dermatologia.

La frequenza, per complessive 400 ore annue, avviene secondo delibera del Consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il Consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al Consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

ART. 25

Lo studente viene ammesso all'esame di stato per il conseguimento del diploma solo se ha frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed ha ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal Rettore o da un professore ordinario suo delegato.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno 6 mesi prima della data dell'esame.

Scuola diretta a fini speciali per tecnico di igiene ambientale e del lavoro

ART. 26

Presso la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" è istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnico di igiene ambientale e del lavoro.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico sanitario esperto in igiene pubblica e del lavoro.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di igiene ambientale e del lavoro.

ART. 27

La scuola ha la durata di 2 anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 20 studenti per ciascun anno di corso, per un totale di 40 studenti.

ART. 28

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio della scuola provvede la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli".

ART. 29

L'accesso alla scuola è regolato dagli artt. 1 e 2 del presente regolamento.

ART. 30

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno

Fisica (*)
Chimica e propedeutica biochimica (*)
Biologia generale (*)
Tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali fisici I
Tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali chimici I
Tecnologia del lavoro
Igiene del lavoro

2° Anno

Tossicologia industriale
Igiene pubblica
Igiene del lavoro II
Tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali fisici II
Tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali chimici II
Statistica medica (*)
Legislazione ed organizzazione sanitaria

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, va effettuato entro il biennio.

ART. 31

Durante i 2 anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori ed ambulatori:

- igiene;
- medicina del lavoro;
- igiene industriale;
- microbiologia.

La frequenza per complessive 400 ore annue avviene secondo delibera del Consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il Consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al Consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

ART. 32

Lo studente viene ammesso all'esame di stato per il conseguimento del diploma solo se ha frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed ha ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal Rettore o da un professore ordinario suo delegato.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno 6 mesi prima della data dell'esame.